



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 54 del 10/02/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 03 del 25 Gennaio 2021

**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale.
Servizi a richiesta dell'utenza.
Tariffe per l'Anno 2021.**

Il giorno Venticinque del mese di Gennaio 2021, alle ore 10,40 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario dell'Ente dott. Francesco NERI, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Servizi a richiesta dell'utenza.
Tariffe per l'Anno 2021.**

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;
- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata l'ipotesi (nuova) di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 259 del succitato D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;
- con decreto del Ministro dell'Interno n. 83235 del 02/09/2019, notificato al Legale Rappresentante dell'Ente ed all'Organo di revisione economico-finanziaria in data 09/10/2019, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;
- con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/11/2019 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, ai sensi dell'art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- con deliberazione di C.C. n. 01 del 26/01/2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 17/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/06/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;
- con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/10/2020, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- occorre, pertanto, procedere, quale adempimento successivo, all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, che deve essere corredato dagli allegati previsti per legge;
- il D.M. Interno del 13/01/2021 che ha differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini

di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

- **VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modificazioni, che dispone:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- **VISTA** la precedente deliberazione di G.C. n. **02 del 09/01/2020** con la quale si stabilivano, per l'anno **2020**, le tariffe relative al servizio mensa scolastica, impianti sportivi, lampade votive e servizi cimiteriali, a richiesta da parte degli utenti;

- **VISTI**:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- **VISTI**, altresì:

- il combinato disposto degli articoli 151 e 174 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 170 del D. Lgs. n. 26 del 18/08/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014, ai sensi del quale:

- *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente*

nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;

- l'art. 248, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 e successive modificazioni, che recita:

- A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;

- **VISTO** l'art. 8 del D.L. 18/09/1992 n. 382, ai sensi del quale i Comuni hanno l'obbligo della copertura minima (36%) del costo complessivo di gestione dei servizi, di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D. L. 28/12/1989, n. 415, convertito nelle legge 28/02/1990, n. 38;

- **RITENUTO** di stabilire, per l'anno **2021**, tenuto conto che deve essere rispettato l'obbligo di copertura minima del 36% del costo complessivo di gestione dei servizi, le tariffe come riportato nel dispositivo;

- **VISTO** il D.M. 31/12/1983, relativo all'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale;

- **VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 11, comma 3 e l'allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 9.3;

- **VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Titolo II[^], Capi I[^] e II[^] (articoli 151, 162 e 174);

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di stabilire, per l'anno **2021**, le tariffe relative al servizio pubblico a domanda individuale di mensa scolastica (D.M. 31/12/1983), a richiesta da parte degli utenti, come segue:

MENSE SCOLASTICHE:

FASCE DI REDDITO ISEE		
Da	a	Costo pasto
Meno di €. 7.250,00		€. 0,00
€. 7.250,00	€. 12.500,00	€. 1,50
€. 12.500,01	€. 18.000,00	€. 2,00
€. 18.000,01	€. 25.000,00	€. 2,50
€. 25.000,01	€. 30.000,00	€. 3,00
€. 30.000,01	€. 35.000,00	€. 3,50
€. 35.000,01	€. 40.000,00	€. 4,00
Oltre €. 40.000,00		€. 4,50
Totale entrate presunte annue		€. 11.132,00

Riduzione delle tariffe del **50%** per le famiglie, che hanno più di un figlio, che usufruisce del servizio.

Esonero per celiaci certificati se portano gli alimenti.

Esonero, a domanda, per portatori di handicaps – Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, e successive modificazioni.

**PROSPETTO DEI RICAVI E DEI COSTI DA SOSTENERE
MENSE SCOLASTICHE**

RICAVI PREVISTI		COSTI DA SOSTENERE	
Denominazione	Somme da riscuotere €.	Denominazione	Somme impegnate €.
Proventi da utenti n. 30	11.132,00	Acquisto di beni e servizi	16.800,00
		Personale	12.110,00
Totale ricavi	11.132,00	Totale costi	28.910,00
Percentuale di copertura costi	38,50%	Percentuale di copertura costi	38,50%

1) Di stabilire, per l'anno **2021**, le tariffe dei servizi a richiesta degli utenti relativi a: impianti sportivi, lampade votive e servizi cimiteriali, come segue:

LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE

€. **25,00** a lampada, annuo.

**PROSPETTO DEI RICAVI E DEI COSTI DA SOSTENERE
LAMPADE VOTIVE**

RICAVI PREVISTI		COSTI DA SOSTENERE	
Contribuzione n. 388 utenti	€. 11.026,74	€. 7.116,72 (stipendi ed oneri riflessi personale x 2 ora al giorno)	
		€. 3.910,02 (spese di consumo e varie)	
Totale ricavi	€. 11.026,74	Totale costi	€. 11.026,74
Percentuale di copertura costi	100%	Percentuale di copertura costi	100%

TARIFE OPERAZIONI CIMITERIALI CITTADINI RESIDENTI E NON RESIDENTI:

Tumulazioni	€. 60,00
Inumazioni	€. 400,00
Esumazioni	€. 400,00
Estumulazioni	€. 300,00

IMPIANTI SPORTIVI

- a) Campo di calcio: €. **120,00** per ogni utilizzo
- b) Campo di calcio - utilizzo da parte di squadre locali: **esenti**
- c) Campo polivalente: €. **60,00** per ogni partita
- d) Campo polivalente – utilizzo da parte di squadre locali: **esenti**

Per richieste di utilizzo continuativo, superiori a un mese, sono stabilite le seguenti tariffe:

- a) Campo di calcio: €. **350,00** mensili (max 2 allenamenti + 1 partita a settimana)
- b) Campo di calcio - utilizzo da parte di squadre locali: **esenti**

**PROSPETTO DEI RICAVI E DEI COSTI DA SOSTENERE
IMPIANTI SPORTIVI**

RICAVI		COSTI DA SOSTENERE
	Contribuzione utenti	Costi

	€. 1.000,00	€.1.000,00 (spese manutenzione)
Percentuale di copertura costi	100%	Percentuale di copertura costi 100%

UTILIZZO LOCALE EX MATTATOIO (a richiesta da parte di privati cittadini, per effettuare piccoli festeggiamenti, compleanni, ecc.)

€. **50,00** per ogni utilizzo, senza uso della cucina, con pulizia a carico degli utenti

€. **70,00** per ogni utilizzo, con uso cucina consentito solo con la presenza di personale qualificato (con verifica delle certificazioni), con pulizia a carico degli utenti

UTILIZZO LOCALE CENTRO ANZIANI (a richiesta, per effettuare attività ludico-ricreative varie)

€. **10,00** per ogni ora di utilizzo

3) Dare atto che quanto stabilito nella presente decorre dal **1° gennaio 2021**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo unico, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti dell'Ente per i successivi provvedimenti di competenza;

5) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Servizi a richiesta dell'utenza.
Tariffe per l'Anno 2021.**

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/01/2021.

**Il Responsabile del Servizio II[^] f.f. (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco neri**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/01/2021.

**Il Responsabile del Servizio II[^] f.f. (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/01/2021.

**Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto

**Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **10/02/2021**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **10/02/2021**.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **10/02/2021**.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**

